

**REGOLAMENTO PER LA PRIMA ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA
FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA
(D.M. 15 marzo 2018 – D.M. 8 settembre 2022 n. 183)
approvato con decreto Presidente della Commissione straordinaria FNOFI n. 1/23**

La procedura viene predisposta per la prima elezione degli organi della Federazione degli Ordini della professione sanitaria di Fisioterapista, neo istituita.

Il D.M. istitutivo dell'8 settembre 2022 n. 183 individua, anche con riferimento alla generale disciplina di cui al D.M. 15 marzo 2018, scansioni temporale e procedure peculiari.

Per quanto non previsto dal presente avviso, si applicano, in quanto compatibili, il d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e il decreto del Ministero della Salute 15 marzo 2018.

ART. 1. INDIZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI

1.1. Spetta al Presidente della Commissione straordinaria della FNOFI convocare l'Assemblea elettorale dei Presidenti degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista per eleggere contestualmente:

- il Comitato centrale;
- il Collegio dei revisori;

1.2. I componenti del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione restano in carica quattro anni.

1.3. Per la prima volta, l'Assemblea elettiva deve essere convocata, ai sensi del D.M. istitutivo 8 settembre 2022 n. 183, entro 45 giorni dal completamento della fase elettorale degli Ordini territoriali.

1.4. Per garantire correttezza e trasparenza, spetta al Segretario della Commissione straordinaria della Federazione nazionale certificare il giorno di completamento della fase elettorale da parte di tutti degli Ordini territoriali. Da tale data, decorre il termine di 45 giorni per l'Assemblea elettiva per gli organi della FNOFI.

1.5. Il Presidente della Commissione straordinaria della FNOFI, per tutte le operazioni elettorali, si avvale della collaborazione del Segretario della Commissione straordinaria e dello staff di segreteria. Stessa collaborazione, da parte del Segretario della Commissione straordinaria e dello staff di segreteria, è assicurata alla Commissione elettorale, una volta insediata.

ART. 2. COMITATO CENTRALE

2.1. Il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di Fisioterapista, ai sensi dell'art. 4 Legge n. 3/2018, è costituito da 15 componenti, eletti tra gli iscritti all'albo dei Fisioterapisti.

ART. 3. COLLEGIO DEI REVISORI

3.1. Il Collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti all'albo dei Fisioterapisti.

3.2. Il Presidente del Collegio dei revisori deve essere un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

ART. 4. VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA - QUORUM DEI VOTANTI

4.1. La votazione per l'elezione del Comitato centrale e del Collegio dei revisori è valida:

- in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti dei Presidenti degli Ordini territoriali;
- in seconda convocazione almeno un quinto dei Presidenti degli Ordini territoriali;
- in terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

ART. 5. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.

5.1. Hanno diritto di voto i Presidenti degli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista. Il Presidente può essere surrogato dal Vicepresidente, con delega scritta.

5.2. A ciascun Presidente è assegnato un voto ponderato in ragione della composizione numerica dell'Albo dei fisioterapisti. Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del d.lgs. n. 233/1946, come novellato, spetta a ciascun Presidente un voto per i primi 500 iscritti ed uno ogni successivi 250 iscritti. Così esemplificando sulla scorta della interpretazione consolidata del Ministero della Salute (nota 18269-01_04_2021-DGPROF-MDS) :

tra 0 e 749 (ossia 500 + 249) iscritti: 1 voto

tra 750 e 999 (ossia 500 + 250 + 249) iscritti: 2 voti

tra 1000 e 1249 (ossia 500 + 250 + 250 + 249) iscritti: 3 voti

tra 1250 e 1499 (ossia 500 + 250 + 250 + 250 + 249) iscritti: 4 voti

tra 1500 e 1749 (ossia 500 + 250 + 250 + 250 + 250 + 249) iscritti: 5 voti

e così di seguito.

5.3. Alla data del decreto di indizione, il Segretario della Commissione straordinaria della FNOFI certifica la composizione numerica, come risultante dall'archivio informatico Albo web della Federazione, di ciascun Albo dei Fisioterapisti degli Ordini territoriali, ai fini della definizione del voto ponderato e definisce il numero dei voti esprimibili da ciascun Presidente. Detta certificazione costituisce censimento ai fini della determinazione del voto ponderato, per come sopra descritto, viene trasmessa a ciascun Ordine con la convocazione dell'Assemblea elettiva, pubblicata sul sito internet istituzionale e messa a disposizione della Commissione elettorale. Il Segretario predispone altresì un duplice elenco dei Presidenti elettori, contenente indicazione dell'Ordine di appartenenza, del nominativo e codice fiscale del Presidente, del nominativo e codice fiscale del Vicepresidente, il numero di schede per organo da consegnarsi per ciascun Ordine, oltre che degli spazi per le operazioni di voto.

5.4. Possono candidarsi al Comitato centrale e al Collegio dei revisori tutti gli iscritti all'Albo dei fisioterapisti che non siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari di sospensione definitivi al momento della scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

5.5. Le eventuali cariche detenute prima della istituzione dell'Ordine della professione sanitaria di Fisioterapista non rilevano al fine del conteggio dei mandati, trattandosi di prima elezione, e non costituiscono causa di incompatibilità o incandidabilità.

5.6. Non costituisce preclusioni per la candidatura l'ufficio di componente di Commissione straordinaria della Federazione nazionale.

5.7. È possibile candidarsi singolarmente o in una lista, sia per l'elezione del Comitato centrale, sia per il Collegio dei revisori.

5.8. L'iscritto può presentare la propria candidatura anche per più di un organo (Comitato centrale, Collegio dei revisori); è incompatibile la carica di componente del Comitato centrale e di componente del Collegio revisori. L'incompatibilità va risolta entro otto giorni dalla proclamazione degli eletti a diretta cura dell'interessato.

ART. 6. DELIBERA E AVVISO DI CONVOCAZIONE

6.1. Il decreto di indizione delle elezioni, adottato dal Presidente della Commissione straordinaria della FNOFI, deve stabilire:

- le date di prima, seconda e terza convocazione;
- per ciascuna convocazione, i giorni di votazione, gli orari (deve essere garantita la piena accessibilità anche oraria) e la sede di svolgimento delle operazioni elettorali;
- le modalità di voto cartacea;
- le decisioni utili e i mezzi idonei a garantire la segretezza e la sicurezza del voto;
- gli impegni di spesa per il corretto svolgimento delle operazioni di voto.

6.2. Il seggio elettorale, per ciascuna convocazione, deve essere aperto per un minimo di 3 ore giornaliere.

6.3. È posto a carico della Federazione l'onere di provvedere all'invio delle convocazioni.

6.4. L'avviso di convocazione, anche contestuale per le tre convocazioni, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'Ordine territoriale, almeno 20 giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni.

6.5. La convocazione deve indicare:

- il giorno delle votazioni, come sopra determinati;
- i membri della Commissione straordinaria della FNOFI;
- la modalità di voto cartaceo;
- giorno, il luogo, l'ora di inizio e di conclusione delle relative operazioni;
- l'indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

6.6. Lo svolgimento delle tre assemblee elettive deve effettuarsi entro il limite temporale di 40 giorni complessivi.

6.7. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini sopra riportati nel sito internet della Federazione nazionale almeno 20 giorni antecedenti alla prima convocazione.

ART. 7. PRESENTAZIONE DELLE LISTE ED EQUILIBRIO DI GENERE

7.1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, compresi i componenti della Commissione straordinaria della FNOFI, che potranno presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.

7.2. La lista può al massimo contenere il numero dei componenti del Comitato centrale e del Collegio dei Revisori da eleggere.

7.3. Non è ammessa la candidatura in liste concorrenti.

7.4. La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura, per quello stesso organo.

7.5. Per favorire l'equilibrio di genere, le liste, nella loro composizione, devono comprendere una rappresentanza non inferiore ad un terzo del genere meno rappresentato.

7.6. Le liste, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e accompagnate da un numero di firme di professionisti iscritti, non facenti parte dei candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Di tutti i candidati, i sottoscrittori e i presentatori deve essere trasmessa copia di valido documento di identità.

- 7.7. Non è ammessa la sottoscrizione da parte di uno stesso soggetto di più di una candidatura singola e/o lista concorrente.
- 7.8. Le liste dovranno essere presentate con una denominazione che le identifichi e deve essere indicato un referente di lista. La denominazione deve essere conferente e rispettosa dell'ente e dei suoi iscritti. È vietato in qualsiasi forma l'utilizzo dei loghi istituzionali.
- 7.9. La presentazione della lista, nonché delle singole candidature, viene depositata a mezzo pec alla casella pec della FNOFI (fnofi@pec.fnofi.it), a cura del candidato o del referente di lista, allegando per candidati, sottoscrittori e referente i documenti di identità, almeno 10 giorni antecedenti alla prima convocazione.
- 7.10. In tutti i casi, il Presidente della Commissione straordinaria della FNOFI, con l'ausilio del Segretario della stessa Commissione straordinaria, verifica sia la veridicità della firma che l'iscrizione all'albo, ai fini dell'ammissibilità.
- 7.11. Conclusi gli accertamenti sulla regolarità della lista o della singola candidatura entro 4 (quattro) giorni dal deposito, il Presidente della Commissione straordinaria della FNOFI comunica a mezzo pec, al singolo candidato o al referente della lista, l'ammissione o l'esclusione della candidatura.
- 7.12. Contestualmente, si provvede alla pubblicazione delle candidature sul sito internet istituzionale della FNOFI.
- 7.13. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già ammesse restano valide.

ART. 8. CAMPAGNA ELETTORALE

- 8.1. La campagna elettorale dovrà essere:
- condotta nel rispetto delle persone coinvolte, della normativa e del codice deontologico;
 - caratterizzata da messaggi positivi e propositivi;
 - ospitata in un'apposita area nel sito della Federazione, all'interno di un format prestabilito previa assunzione di responsabilità da parte del singolo candidato o del referente di lista.

ART. 9. SEGGIO E COMMISSIONE ELETTORALE

- 9.1. Il seggio è unico.
- 9.2. Il giorno della convocazione dell'assemblea elettorale all'orario di apertura della stessa come indicato nella lettera di convocazione, il Presidente della Commissione straordinaria della FNOFI costituisce la Commissione elettorale o seggio elettorale (da qui in avanti commissione elettorale).
- 9.3. Il seggio, qualunque sia il luogo prescelto, deve essere allestito con cabine elettorali o comunque strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
- 9.4. All'interno del seggio elettorale deve essere messo a disposizione di tutti gli elettori l'elenco dei candidati ammessi singolarmente o per lista, firmato con valore certificativo dal Presidente della Commissione straordinaria della FNOFI.
- 9.5. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura ovvero altro materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.
- 9.6. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della Commissione elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto. I delegati delle liste o i candidati possono essere presenti nei locali del seggio, ma non possono in alcun modo interferire con le operazioni di voto e di scrutinio né svolgere attività di promozione durante il voto; possono chiedere di dare atto a verbale di eventuali rilievi.

9.7. L'accesso è consentito agli elettori ed è limitato al tempo strettamente necessario all'espressione del voto.

9.8. Il seggio elettorale è composto:

a) dai tre Presidenti più anziani di età, presenti all'assemblea non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;

b) dal Presidente di Ordine territoriale più giovane d'età, presente all'assemblea non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario;

Può essere designato un componente supplente che fungerà da eventuale sostituto per uno dei qualsivoglia componenti del seggio.

9.9. I tre componenti più anziani di età individuano al loro interno il Presidente di seggio. In mancanza di accordo le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano d'età.

9.10 I componenti del seggio, anche in ragione del numero ridotto di aventi diritto al voto, devono garantire la presenza per entrambe le giornate di voto.

9.11 Decorse tre ore dall'apertura dell'Assemblea, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente della Commissione straordinaria della FNOFI, constatata tale circostanza, redige un apposito verbale e ne dà comunicazione ai Presidenti degli Ordini territoriali mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale, confermando la data della convocazione per la successiva Assemblea..

ART. 10. SCHEDE DI VOTAZIONE – VOTO CARTACEO

10.1. La votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Comitato centrale e schede gialle per i componenti del Collegio dei Revisori, con timbro della Federazione e vidimate da un componente della commissione elettorale, sulle quali l'elettore riporta i nominativi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista.

Le schede vanno predisposte a cura del Presidente della Commissione straordinaria.

10.2 Sulle schede sono riportati numeri progressivi e a fianco linee orizzontali pari a quelli dei componenti da eleggere per ciascun organo.

ART. 11. URNE E MATERIALE ELETTORALE

11.1. Detto sopra delle schede, spetta alla Commissione straordinaria predisporre tutto il materiale necessario per il seggio.

11.2. Devono essere previste 2 urne elettorali; 1 urna per l'elezione del Comitato centrale e 1 urna per l'elezione del Collegio dei revisori; ognuna di esse destinata a contenere le correlate schede, nonché in duplice copia l'elenco dei Presidenti elettori, come sopra indicato.

11.3. Su ognuna delle urne viene incollato il modello della relativa scheda di votazione.

11.4. Le urne devono essere poste sul tavolo del seggio elettorale e sempre visibili a tutti.

ART. 12. OPERAZIONI DI VOTO

12.1 Il Presidente della Commissione straordinaria, all'ora fissata, dichiara aperta l'Assemblea e dopo aver dato comunicazione delle procedure e delle modalità elettorali, nonché sui quorum, provvede alla costituzione del seggio elettorale.

12.2. Le operazioni di voto si aprono con la regolare costituzione della Commissione elettorale presso la sede di voto e nei giorni individuati nella delibera di indizione.

12.3. Effettuate le operazioni di verifica del materiale elettorale e predisposti i relativi atti, il Presidente del seggio elettorale dà inizio alle votazioni.

12.4. La Commissione elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Comitato centrale e del Collegio dei revisori, timbrate e vidimate da un componente del seggio. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita con le schede.

A ciascun Presidente elettore vengono consegnate tante schede quante sono quelle assegnate al voto ponderato in ragione della composizione numerica del relativo Albo, come censita dal Segretario della Commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 5.2 e 5.3.

12.5. Spetta al Presidente del seggio di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

12.6. Il voto è segreto e personale. Il Presidente di ciascun Ordine territoriale può delegare, per iscritto, il Vicepresidente.

12.7. Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l'assistenza di un accompagnatore; possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina: le persone non vedenti; affette da amputazione o paralisi degli arti o con gravi impedimenti. Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al Presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'ASL.

12.8. La Commissione elettorale, verificata l'identità dell'elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne registra la presenza al voto con l'apposizione della firma del votante e registrazione degli estremi del documento d'identità in apposito elenco dei votanti predisposto e consegna le schede elettorali, timbrate e vidimate.

12.9. Il voto potrà essere espresso per l'intera lista, riportando il nome della stessa, ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista, o ancora riportando uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente, nel limite massimo del numero dei componenti da eleggere.

12.10. La scheda conserva la sua validità anche nel caso in cui contenga un numero di nomi inferiori a quello dei componenti da eleggere (Sentenza n. 18047 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, 4 agosto 2010).

12.11. Nel caso la scheda contenga un numero superiore rispetto agli eleggibili il voto sarà attribuito ai primi in ordine di elenco sino al numero utile degli eleggibili.

12.12. Le schede cartacee devono essere inserite dall'elettore nell'urna relativa all'organo da eleggere.

12.13. Allo scadere dell'ora prevista per la chiusura giornaliera delle operazioni, il Presidente di seggio sigilla le urne e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti il seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

12.14. Conseguentemente il Presidente di seggio rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi. Ove necessario provvede a sigillare gli accessi di ingresso, ove il materiale è custodito.

12.15. All'ora stabilita del giorno successivo, il Presidente di seggio, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori, dichiara riaperta la votazione.

12.16. Delle operazioni compiute si redige verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente di seggio e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo della Federazione.

12.17. Trascorso il termine ultimo per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente di seggio dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente allo scrutinio. E' altresì possibile procedere anticipatamente allo scrutinio, rispetto all'orario di chiusura prestabilito, quando il Presidente del seggio accerti che tutti gli elettori hanno votato prima di tale termine.

12.18. Ultimato lo scrutinio, i risultati saranno immediatamente proclamati; tuttavia, le schede scrutinate saranno conservate per 180 giorni.

ART. 13. VERBALI

13.1. Il segretario del seggio elettorale cura la redazione del verbale di tutte le operazioni elettorali, giorno per giorno.

13.2. Il verbale, con le pagine numerate, deve essere firmato in ciascun foglio, sottoscritto da tutti i componenti il seggio elettorale e deve recare il timbro della Federazione.

13.3. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme e deve farsi, altresì, menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (che i voti siano stati o meno attribuiti), delle decisioni del Presidente di seggio, delle sostituzioni dei componenti il seggio elettorale, delle urne utilizzate, delle schede votate e di quelle annullate. Deve essere, infine, riportata nel verbale la proclamazione degli eletti.

ART. 14. SCRUTINIO

14.1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente di seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto.

14.2. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum, il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e ne dà comunicazione al Presidente della Commissione straordinaria della FNOPI.

14.3. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.

14.4. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente di seggio, nel caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare. Si provvede a scrutinare per prime le schede relative all'elezione del Comitato centrale.

14.5. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritte o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa. È comunque nulla la scheda che contenga elementi di riconoscimento, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia idoneo a distinguere una scheda dalle altre.

14.6. Fermo restando il principio di salvaguardia dell'intenzione di voto dell'elettore, nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono, altresì, adottati i seguenti criteri:

- a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato;
- b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
- c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

14.7. Il Presidente di seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali; decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proposte ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

14.8. Il verbale deve contenere una graduatoria con l'indicazione di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

14.9. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti fino all'esaurimento dei posti disponibili.

14.10. In ossequio ai principi di ricambio generazionale nella rappresentanza, a parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data della deliberazione di iscrizione all'albo dell'Ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età più giovane.

ART. 15. PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

15.1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente di seggio.

15.2. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni.

15.3. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate presso la sede della Federazione o in luogo designato dal Presidente della Commissione straordinaria, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente di seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.

15.4. Il Presidente di seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, ai candidati, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'Istruzione, dell'Università della Ricerca e del Lavoro e delle Politiche sociali, alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione nonché a tutti gli Ordini territoriali

15.5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Comitato centrale e il Collegio dei revisori eletti si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali e procedere alla delibera per l'individuazione del Presidente del Collegio dei revisori.

15.6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

ART. 16. PROCEDURA PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

16.1. Il Comitato centrale nella prima seduta utile delibera l'avvio di una gara informale, per l'individuazione del Presidente del Collegio dei revisori con le seguenti modalità:

a) il Comitato centrale procede alla consultazione

- del Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, consultabile al seguente indirizzo <https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/registroRevisori/> mediante la funzione Ricerca iscritto;

- dell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti locali tenuto dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, consultabile al seguente indirizzo <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali>

mediante le funzioni Accedi alle banche dati ed Elenco revisori, circoscrivendo la ricerca ai Comuni di interesse, nell'ambito di competenza dell'Ordine.

b) Ricevute le offerte, il Comitato centrale selezionerà il candidato maggiormente idoneo valorizzando i seguenti elementi:

- l'onorario richiesto per lo svolgimento dell'incarico;
- l'esperienza maturata nella revisione di Enti locali (Regioni, Province, Comuni) o altri Enti pubblici non economici;
- l'esperienza maturata nella consulenza ad Ordini professionali, Enti locali ed altri Enti pubblici non economici.

ART. 17. ELEZIONI SUPPLETIVE

17.1 Se i componenti del Comitato centrale o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.

17.2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.

17.3. Le disposizioni si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Comitato centrale o del Collegio dei Revisori. In questo caso sarà il Presidente della FNOFI ad adottare i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni.